

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31739 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: CANANZI FRANCESCO
Data Udiienza: 14/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

VILLANI ANGELO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 27/08/1956

VILLANI ANTONIA nata a SAN MARZANO SUL SARNO il 16/05/1958

VILLANI GIUSEPPE nato a NOCERA SUPERIORE il 03/03/1963

STILE LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 14/05/1983

VILLANI ANNA nata a SAN MARZANO SUL SARNO il 20/07/1954

VILLANI ELISA nata a NOCERA SUPERIORE il 06/01/1965

BUONOCORE FRANCESCO nato a PAGANI il 29/10/1946

BUONOCORE NICOLA nato a PAGANI il 10/05/1975

PAGANO BARTOLOMEO nato a CAVA DE' TIRRENI il 07/01/1966

ALIBERTI VITTORIO nato a BRACIGLIANO il 01/01/1968

GAUDINO SERGIO nato a NOCERA INFERIORE il 22/01/1970

VILLANI GIOVANNINA nata a NOCERA SUPERIORE il 09/09/1967

DELLA MONICA ANTONIO nato a CAVA DE' TIRRENI il 03/05/1960

avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI SALERNO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO che, riportandosi anche alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di ANGELO VILLANI, ANTONIA VILLANI, GIUSEPPE VILLANI, LUIGI STILE, ANNA VILLANI, ELISA VILLANI, GIOVANNINA VILLANI, BARTOLOMEO PAGANO, SERGIO GAUDINO e VITTORIO ALIBERTI; dichiarare inammissibile il ricorso proposto per FRANCESCO BUONOCORE, a seguito del decesso del medesimo, e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Salerno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; rigettare i ricorsi di NICOLA BUONOCORE e ANTONIO DELLA MONICA;

uditi gli avvocati FELICE LENTINI e LORENZO BOCCHINO, che hanno concluso nell'interesse dei ricorrenti ANGELO VILLANI, GIUSEPPE VILLANI, LUIGI STILE, ELISA VILLANI e GIOVANNINA VILLANI, illustrando i motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento;

uditi gli avvocati FELICE LENTINI e ALFONSO FURGIUELE, che hanno concluso nell'interesse dei ricorrenti ANTONIA VILLANI e ANNA VILLANI, illustrando i motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento;

udito l'avvocato MICHELE ALFANO, che ha concluso nell'interesse di FRANCESCO BUONOCORE e NICOLA BUONOCORE, illustrando i motivi dei ricorsi e il contenuto della memoria depositata e chiedendone l'accoglimento;

udito l'avvocato LORENZO BOCCHINO, in sostituzione dell'avvocato VINCENZO CALABRESE, che ha concluso nell'interesse di BARTOLOMEO PAGANO, illustrando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

udito l'avvocato GIUSEPPE DELLA MONICA, che ha concluso nell'interesse di VITTORIO ALIBERTI, illustrando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

udito l'avvocato LORENZO BOCCHINO, in sostituzione dell'avvocato SALVATORE NOCERA, che ha concluso nell'interesse di SERGIO GAUDINO, illustrando i motivi dei due ricorsi e chiedendone l'accoglimento;

uditi gli avvocati MASSIMILINO MASUCCI e FEDERICO CONTE, che hanno concluso nell'interesse del ricorrente ANTONIO DELLA MONICA, illustrando i motivi di ricorso e la memoria in replica alle conclusioni della Procura generale, depositata in data 7 maggio 2026, chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa il 13 giugno 2025, riformava quella del Tribunale di Salerno, accogliendo l'appello del Procuratore generale territoriale, quanto alla responsabilità di Antonio Della Monica, in ordine a tutti i reati a lui ascritti, nonché per Angelo Villani, Antonia Villani, Nicola e Francesco Buonocore in ordine al reato *sub* capo H); inoltre, rideterminando le

pene principali e accessorie per Giuseppe Villani, Anna Villani, Elisa Villani e Bartolomeo Pagano, riducendo quelle nei confronti di Giovannina Villani, Sergio Gaudino, Luigi Stile, nonché per Vittorio Aliberti, a seguito della assoluzione dai reati *sub* capi a) e b) del procedimento n. 4327 del 2010: nel resto la sentenza di primo grado veniva confermata.

2. Ai fini della migliore e immediata comprensione dei motivi di ricorso, va ricapitolato, seppur sommariamente, quanto emerge dalla sentenza della Corte di appello in ordine alle condotte contestate agli attuali ricorrenti.

Le sentenze di merito hanno riguardato plurime condotte di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale che hanno interessato le società del cd. gruppo Alvi.

Annota la Corte di appello nella parte introduttiva della sentenza che le operazioni fraudolente risultavano funzionali a dissimulare il dissesto nel quale versava la capogruppo società Alvi S.p.a. fin da prima della creazione del 'gruppo' (oggetto del proc. 1093/2010 RGNR –da capo a) a q) del decreto che dispone il giudizio).

Altre società del gruppo, in relazione alle quali è stata esercitata l'azione penale per la sussistenza dei citati delitti di bancarotta sono la Superalvi S.p.a. (capi A1-D1, già nel proc. 2717/2010 RGNR, nonché il capo di imputazione del proc. riunito n. 356/12 RGT, la contestazione suppletiva *sub* capo B1-*bis* e m-*bis*), Abellinum Market S.r.l. (capi A2-D2, già nel proc. 2716/2010 RGNR), Supermercati Apulolucani S.r.l. (capi A3- E3, già del proc. n. 14458/2010 RGNR), Supermercati Calabresi S.r.l. (da capo a) a e), già nel proc. 10822/2010 RGNR), Ag Company S.r.l. (da capo a) a d) del proc. n. 10065/2010 RGNR), Casertana Discount S.r.l. (da capo a) a d) del proc. n. 12750/2010), Iperalvi S.r.l. (da capo a) a d) del proc. n. 9157/2010 RGNR), Sannio Discount (da capo a) a d) già del proc. n. 11406/2010 RGNR), Sogetad S.c.r.l. (da capo a) a c) proc. n. 57/12 RGT). Altre imputazioni riguardano la Alpa S.r.l. (da capo a) a e), già del proc. n. 10904/2010 RGNR, nonché la contestazione suppletiva del 27.11.12 indicata *sub* capo a).

In relazione alle posizioni rivestite da ciascun imputato, la Corte di appello richiamava la posizione apicale di Angelo Villani, indicato come «il fulcro del sistema imprenditoriale», in quanto decisore delle scelte societarie e imprenditoriali fondamentali; il ruolo della sorella Antonia Villani, che ha ricoperto le cariche societarie più importanti, è sempre stata socia di tutte le società di famiglia, amministratrice unica di Alvi S.p.a. e consigliera del consiglio di amministrazione di Superalvi fin dal 2002, nonché amministratrice di fatto della società Alpa; infine, il ruolo del fratello dei predetti imputati, Giuseppe Villani,

ritenuto responsabile delle condotte ascrittegli, al quale è stata attribuita una posizione minore rispetto a quella di Angelo e Antonia.

Il Tribunale e la Corte di appello ricostruiscono la storia commerciale della famiglia Villani, che aveva avuto inizio grazie alla capacità del capostipite Luigi, attraverso lo sviluppo della società Supercandida S.p.a., nata nel 1982 con sede in Nocera Superiore, sviluppatasi poi attraverso vari punti vendita al dettaglio che si diramavano nella provincia di Salerno.

Fu nell'aprile del 2002 che venne costituita la società Superalvi, alla quale veniva conferito un ramo d'azienda di proprietà della Alvi S.p.a., comprensivo della quasi totalità della rete dei punti vendita al dettaglio.

Alvi S.p.a. risultava il primo anello della catena di distribuzione di prodotti alimentari all'ingrosso, il centro prevalente di rifornimento delle diverse società controllate: operava nel settore della grande distribuzione organizzata ed aveva avuto circa 110 punti vendita in Campania, Lazio, Calabria, Puglia e Basilicata.

Caratteristica peculiare emersa dalla attività istruttoria, annota la Corte di appello, consisteva nella «ingente e caotica movimentazione del danaro contante che si manifestava a partire dai primi giorni del mese di agosto del 2009, su *input* della stessa famiglia Villani, *input* dato con *mail* di Villani Giovannina, che ordinava di prelevare in contanti il danaro dai singoli punti vendita per poi consegnarlo direttamente nella sede centrale di Fisciano; la manovra era da attribuire al fatto che la società era ormai in stato di decozione e gli istituti bancari stavano in quel periodo operando sui conti correnti, per cui gli amministratori decidevano di non versare il danaro degli incassi sui conti, ma prelevarli in contanti e riversarli su altri conti correnti accesi *ex novo*. Sulla base delle movimentazioni, riversate nei vari estratti conto, è emerso un significativo ammanco di cassa riconducibile all'intero coacervo delle società che avevano distratto le disponibilità liquide derivanti dagli incassi giornalieri sui conti correnti intestati a Superalvi. Dalle movimentazioni bancarie sono state riscontrate anche numerose commistioni con conti correnti personali intestati a specifici soggetti, apparentemente avulsi dall'attività economica svolta dalle società fallite, tra cui Villani Angelo».

La Corte territoriale ricostruisce, poi, quattro fasi di rilievo nella vicenda del gruppo.

In primo luogo, quello che definisce lo *spin off* del 2002 (capo a), consistito nel conferimento del ramo di azienda Alvi alla società Superalvi. Questa ultima società fu costituita nel 2002 al fine di acquisire il ramo di azienda scisso; per tale operazione il Tribunale aveva richiesto un esperto per la stima e fu nominato De Pascale, che era sindaco supplente della società conferente. Il Tribunale aveva rilevato come, analizzando l'ultimo bilancio alla data del 31 dicembre 2001, emergesse una situazione di tensione economico finanziaria, cosicché concludeva

che non si verteva in tema di razionalizzazione dell'attività aziendale, bensì in una strategia dissimulatoria tesa a trasferire a Superalvi le criticità strutturali di Alvi, ricoprendo Angelo Villani la funzione di amministratore unico di Alvi e presidente del consiglio di amministrazione di Superalvi.

Analoga operazione veniva dopo tre anni realizzata con il secondo *spin off*, attraverso gli atti dispositivi del 2005/2006 da Superalvi in favore delle società cosiddette regionalizzate - Supermercati Calabresi, Supermercati Lucani, Casertano Discount e Sannio discount - dimostrando che il fine della operazione non fosse funzionale al progetto di riorganizzazione aziendale, ma solo una modifica formale.

In sostanza Superalvi, nel breve periodo in cui aveva gestito la rete dei numerosi punti vendita ricevuta da Alvi, «aveva consentito artatamente di dissipare il patrimonio della società controllante Alvi tramite la realizzazione di una serie di cessioni di singoli rami di azienda in favore di un coacervo di compagini societarie. In capo a queste ultime si era realizzata una vera e propria mimetizzazione giuridica, che aveva permesso di ritardare l'emersione del grave stato di insolvenza di Alvi spa e di tutte le altre società del gruppo».

Un terzo *spin off* viene, poi, replicato nell'ottobre del 2009: gli *assets* delle società regionalizzate venivano trasferiti ad Alpa pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della società Alvi.

Quindi, i punti vendita al dettaglio dalle società regionalizzate venivano contestualmente trasferiti ad Alpa contribuendo, così, a disperdere ulteriormente importanti *assets* originariamente riconducibili ad Alvi S.p.a. prima e a Superalvi S.p.a. successivamente.

Alpa - nella impostazione accolta dalla Corte di appello - è società sempre riconducibile alla famiglia Villani, amministrata formalmente da Bartolomeo Pagano e Vittorio Aliberti, persone ritenute vicine a Villani Angelo.

La società Alpa - osserva la Corte di appello - veniva costituita con un capitale di diecimila euro, si trasformava da società sottocapitalizzata a società attrezzata formalmente per giustificare almeno apparentemente l'acquisizione e la gestione di numerosi supermercati, attraverso la cessione o il fitto ramo di azienda dei punti vendita provenienti sia dalla capogruppo Alvi che da Superalvi.

Quanto alla Alvi, la Corte di appello e prima il Tribunale evidenziavano anche come facesse ricorso a una fittissima girocontazione contabile tra le varie società riconducibili al gruppo Villani, girocontazione che diveniva lo strumento principale su cui basare l'impianto contabile. Si trattava di giroconti senza una reale giustificazione di tipo commerciale, finalizzata a far diminuire apparentemente il debito che le società controllate avevano nei confronti del capogruppo Alvi spa.

2. I ricorsi per cassazione proposti sono articolati in plurimi motivi che saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. I ricorsi nell'interesse di Angelo Villani e Antonia Villani sono articolati in tre motivi sostanzialmente sovrapponibili.

3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte di appello avrebbe riconosciuto, senza adeguata motivazione, l'equivalenza e non la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sottovalutando la rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità. A tali fini non sono stati considerati dalla Corte di appello i provvedimenti giudiziari che hanno acclarato il difetto di pericolosità sociale dei ricorrenti.

Anche la dosimetria della pena, per il delitto più grave, aumentata di diciotto mesi per la continuazione con plurimi reati, risulta priva di motivazione, in difetto di un adeguato corredo motivazionale che differenzi le pene fra coimputati del medesimo reato, il che nel caso in esame non è avvenuto. Difatti, Angelo Villani è raggiunto da una pena base di anni quattro di reclusione, mentre Antonia Villani di anni tre e mesi nove e Giovannina Villani di anni tre e mesi sei di reclusione, in violazione del principio di proporzionalità reciproca.

Anche l'aumento di mesi due di reclusione per ogni reato in continuazione risulterebbe immotivato.

Tali *deficit* motivazionali incidono sulla possibilità degli imputati - tenuto in conto il presofferto - di poter fruire di misure alternative alla detenzione in carcere, senza valutare, per altro, il decorso di quindici anni dalla commissione dei fatti.

3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo H), per il quale il Pubblico ministero ha ottenuto dalla Corte di appello la riforma della sentenza assolutoria di primo grado.

La Corte avrebbe silito - a mezzo di un travisamento per omissione - elementi di prova a scarico che escludevano la natura gratuita dell'utilizzo da parte della società Buonocore & Partners di un immobile in Roma di proprietà della Alvi S.p.a.: documenti allegati alla consulenza tecnica di parte, valutazione dei consulenti di parte che escludevano la gratuità dell'utilizzo, dichiarazioni rese in udienza in appello dai consulenti del Pubblico ministero.

3.3 Il terzo motivo lamenta l'illegalità della pena quanto agli aumenti per la continuazione.

Già con l'appello i ricorrenti evidenziavano come dovesse trovare applicazione la cd. continuazione fallimentare in quanto - come ritenuto dallo stesso Tribunale - sussisteva un 'nesso di gruppo' essendo Alvi S.p.a. la società capogruppo. Da ciò doveva derivare non l'illegale applicazione degli aumenti ex art. 81, secondo

comma, cod. pen. bensì l'applicazione della cd. continuazione fallimentare, in quanto le condotte di bancarotta sono state poste in essere per fronteggiare una unica crisi di impresa.

4. I ricorsi nell'interesse di Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna Villani, Elisa Villani e Giovannina Villani sono articolati in due motivi ciascuno, sovrapponibili al primo e terzo motivo dei ricorsi di Angelo e Antonia Villani.

5. I ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di Nicola Buonocore e Francesco Buonocore sono articolati in sei motivi, ai quali si aggiunge la memoria depositata nell'interesse di Nicola Buonocore, in replica alle conclusioni della Procura generale.

5.1 Il primo motivo rappresenta l'intervenuto decesso di Francesco Buonocore e chiede sentenza di annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.

5.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al capo H), oggetto dell'accoglimento dell'appello del Pubblico ministero da parte della Corte territoriale.

La sentenza impugnata sarebbe viziata da travisamento non avendo valutato l'esistenza del contratto di comodato in atti, nonché dell'accordo che prevedeva che i Buonocore, in cambio della disponibilità dell'immobile, provvedessero alle spese di gestione e delle utenze – comprovate dalle fatture - e anche a assicurare i propri servizi alla Alvi S.p.a. senza pretendere alcun compenso.

In sostanza si trattava di un contratto a prestazioni reciproche.

Il Tribunale aveva pertanto ritenuto insussistente il reato, ma la Corte di appello ribaltava la decisione.

La Corte avrebbe poi trascurato di valutare che si trattava del comodato di una sola stanza nell'appartamento romano e che, comunque, i consulenti del Pubblico ministero, escussi in appello, confermavano la natura sinallagmatica del contratto, verificata dall'esistenza di faldoni di documenti comprovanti l'attività di protocollazione svolta dalla Buonocore & Partners.

5.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge quanto alla dissipazione contestata in ordine all'uso della stanza di cui al motivo precedente, a fronte della natura sinallagmatica del contratto, con la quale non si confronta la Corte di appello, che ritiene l'operazione priva di giustificazione economica o gestionale

5.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello ha ritenuto integrata la condotta contestata al capo H), senza tener conto degli esiti dell'istruttoria in sede di rinnovazione, che escludeva danni per i creditori, non indicati per altro dalla sentenza impugnata.

5.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza del dolo.

5.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non viene indicato in cosa sia consistito il danno per i creditori, che doveva essere oggetto di una motivazione rafforzata vertendosi in tema di ribaltamento *in peius*. Né si rinviene una corretta qualificazione giuridica, in quanto la dissipazione deve prescindere dagli interessi della società, garantiti nel caso in esame.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di Bartolomeo Pagano è articolato in due motivi.

6.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza – e non di prevalenza – delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, come anche quanto alla dosimetria della pena che non ha tenuto in conto l'incensuratezza, la condotta processuale, la condotta *post-delictum* e la revoca delle misure cautelari, oltre che la disparità di trattamento rispetto ad Aliberti, coimputato, e ai componenti della famiglia Villani, certamente maggiormente gravati.

6.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata estensione della continuazione fallimentare – in luogo di quella ex art. 81, secondo comma, cod. pen. – al caso in esame, essendo le società del gruppo Alvi sostanzialmente apparenti, frutto di simulazione, come rilevato dal Tribunale. Per altro la società Alpa – della quale è socio l'imputato – è sempre amministrata di fatto da Angelo Villani, *dominus* del gruppo, a riprova della tesi qui sostenuta dal ricorrente.

7. Il ricorso nell'interesse di Vittorio Aliberti è articolato in un unico motivo, che lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà.

Il ricorrente chiarisce che la Corte di appello aveva accolto l'impugnazione parzialmente quanto ai capi a) e b) del proc. 4327 del 2010 RGNR in relazione ad Alpa, mandando assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo che le condotte distrattive fossero successive alle dismissioni della carica di Aliperti quale amministratore della società.

Rileva la difesa come, invece, la conferma della responsabilità da parte della Corte di appello, quanto alle residue condotte contestate, risulti contraddittoria, in quanto tutte le condotte – quelle oggetto di condanna e quelle di assoluzione – risultavano comunque successive al 5 ottobre 2009, data della cessazione dalla carica di amministratore e di subentro di Bartolomeo Pagano in luogo di Aliberti, come anche la vicinanza a Angelo Villani lo era: la circostanza che Aliberti abbia sempre risposto a titolo di amministratore di diritto e non di fatto, anche per le

condotte per le quali vi è stata l'assoluzione, escludeva la ritenuta discontinuità logica fra le condotte ritenute ed e quelle escluse.

Inoltre, la Corte di appello evidenzia come Aliberti sia chiamato a rispondere dei reati a titolo di *extraneus*, ma difetta una motivazione specifica quanto al necessario contributo fornito in tale qualità, tanto più che il subentro del Pagano quale amministratore in luogo di Aliberti viene indicato dal Tribunale come momento di 'cambiamento totale' dello scenario, in quanto immediatamente dopo veniva stipulati i contratti di cessione e affitto di rami di azienda con società del gruppo Alvi.

8. I ricorsi proposti nell'interesse di Sergio Gaudino sviluppano due motivi.

8.1 Con il primo ricorso si lamenta il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

8.2 Con il secondo ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto la Corte di appello non ha valutato le richieste di concordato presentate al Procuratore generale territoriale.

9. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Della Monica risulta articolato in sei motivi, ai quali si aggiunge la memoria in replica alle conclusioni della Procura generale.

9.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente quale concorrente nelle distrazioni dei rami di azienda e dei punti vendita dalle società del gruppo Alvi alla Alpa S.r.l.

La Corte di appello ha ritenuto - ribaltando la sentenza di primo grado, che aveva escluso la responsabilità dell'imputato per difetto del dolo - che Della Monica abbia concorso quale *extraneus* nei reati di bancarotta, avendo offerto un contributo decisivo.

Il motivo contesta la sentenza impugnata, che non distingue fra l'accordo intervenuto tra Alvi e Alpa - in persona rispettivamente dei Villani e dell'amministratore di Alpa, integrante la distrazione - e il successivo accordo fra Alpa e Della Monica, quale rappresentante legale di Cavamarket, che aveva ad oggetto la prestazione di merce e di servizi *software* e logistici. Quest'ultimo accordo risulterebbe oggetto di una contrattazione a parte, un contratto a prestazione sinallagmatiche la cui esecuzione vide Cavamarket effettivamente fornire merce e servizi ad Alpa, solo in parte ripagati.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto Della Monica coinvolto anche nella prima fase dell'operazione, non valutando la consulenza tecnica Campanile, nonché travisando il contenuto delle dichiarazioni

dei consulenti tecnici del pubblico ministero Ivone e Rispoli, che rilevavano come beneficiaria della distrazione fosse Alpa – per la cessione della merce sottocosto da parte di Alvi e dei rami di azienda senza adeguate garanzie per la cedente - e non, come afferma la sentenza impugnata, Cavamarket, perché destinataria di un finanziamento proprio da Alpa. Non di finanziamento si trattava, ma di un contratto a prestazioni corrispettive (merci e servizi), poi pagati da Alpa solo nella misura di 15 milioni sui 20 dovuti.

In tal senso, osserva il ricorrente, ritenere che la bancarotta distrattiva si sia consumata anche con il finanziamento/pagamento da Alpa a Cavamarket integra un 'fatto nuovo' non contemplato nell'imputazione *sub* capo i), che riguarda il concorso di Della Monica nella distrazione delle merci di magazzino per il valore di circa 937mila euro.

Inoltre, la violazione di legge risulterebbe concretarsi nell'assenza di rilevanza causale del contributo di Della Monica alla operazione distrattiva, risultando certamente contatti fra Villani e Della Monica antecedenti l'operazione distrattiva, ma gli stessi non ebbero un seguito concreto.

La Corte di appello ha ritenuto decisivo, invece, il contributo dell'imputato, senza alcuna verifica concreta della decisività dello stesso, non bastando a tanto che Della Monica sapesse dello stato di decozione delle società del gruppo Alvi.

Pertanto, lamenta il ricorrente, la prova del contributo di Della Monica alla distrazione sarebbe frutto di una manifestamente illogica deduzione inferenziale, correlata agli infruttuosi contatti precedenti fra Della Monica e Villani e all'accordo per la fornitura successivo intervenuto con Alpa.

9.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale, difettando la motivazione rafforzata richiesta per il caso di ribaltamento *in peius* per l'imputato.

Il Tribunale aveva mandato assolto Della Monica per difetto di prova quanto al dolo, non risultando sufficiente la mera conoscenza dello stato di decozione delle società del Gruppo Alvi, in difetto di prova che costui conoscesse delle manovre distrattive pregresse poste in essere, dovendo ritenersi che l'accordo stipulato fra Della Monica e Alpa fosse funzionale alle ragioni di Cavamarket, per quanto fortemente speculativo, nell'ambito della fisiologia dei rapporti commerciali.

La Corte di appello affida alla citata inferenza logica la natura rafforzata della motivazione, senza confrontarsi con i principi che richiedono la prova del dolo per il concorrente esterno consistente nella consapevolezza che l'operazione integri un pericolo per le ragioni del ceto creditorio.

9.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando come, in subordine, la condotta andrebbe qualificata come bancarotta semplice: non fraudolenta distrattiva ma operazione rischiosa o

imprudente, comunque da inserirsi in una fisiologica dinamica imprenditoriale già ritenuta dal Tribunale.

9.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge, in subordine, in relazione alla qualificazione della condotta come bancarotta distrattiva in luogo di quella di ricettazione fallimentare, difettando la prova dell'accordo – la Corte di appello si limita a motivare grazie alla inferenza logica - fra l'estraneo e l'amministratore della fallita.

9.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della continuazione fallimentare, in quanto non si verte in tema di plurimi fatti di bancarotta ma di un unico atto – contratto fra Cavamarket e Alpa - e inoltre si verte in tema di plurimi fallimenti, cosicché non trova applicazione la disciplina dell'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall.

La rimozione della aggravante determina la necessità di un nuovo giudizio sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.

9.6 Il sesto motivo eccepisce l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

9.7. Con la memoria depositata la difesa del ricorrente replica alla Procura generale ribadendo le ragioni del ricorso, evidenziando come il tema della riqualificazione della condotta non subisca alcuna preclusione in quanto inedito, poiché l'appello è stato proposto dal Procuratore generale territoriale e non dall'imputato.

10. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per le ragioni che seguono, questa Corte ritiene parzialmente fondati i ricorsi proposti nell'interesse di Angelo Villani e Antonia Villani, limitatamente al capo H), nonché quelli di Nicola Buonocore e di Della Monica Antonio.

Infondati sono i ricorsi proposti nell'interesse di Angelo e Antonia Villani quanto alle ulteriori doglianze non assorbite, nonché *in toto* quelli di Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna Villani, Elisa Villani, Bartolomeo Pagano, Giovannina Villani e Vittorio Aliberti.

Inammissibili sono, invece, i ricorsi nell'interesse di Sergio Gaudino e di Buonocore Francesco, per quest'ultimo a seguito di morte dell'imputato intervenuto nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Venendo a tale ultimo ricorso, quello proposto nell'interesse di Francesco Buonocore è inammissibile.

2.1 Il decesso dell'imputato è intervenuto in data 7 ottobre 2024, quindi prima della sentenza di appello. Consolidato è l'orientamento per il quale «l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza» (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che ciò vale anche per le spese sostenute dalla parte civile, in quanto richieste nei confronti dell'imputato deceduto prima della proposizione del ricorso per cassazione; conf.: N. 14248 del 2007 Rv. 236485 - 01, N. 25738 del 2015 Rv. 264136 - 01; *contra*, sul profilo afferente alle spese, N. 21393 del 2005 Rv. 232235 - 01).

D'altro canto, la sentenza di appello nei confronti di Francesco Buonocore è giuridicamente inesistente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636).

In particolare, in motivazione Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, par. 14.2 ha affermato che il caso della morte dell'imputato, prima della condanna «[...] determina l'immediata risoluzione del rapporto processuale, tanto che qualunque provvedimento adottato nei confronti di un imputato, ignorandone l'intervenuto decesso, è da considerarsi inesistente giuridicamente, poiché viene a mancare il soggetto (parte processuale necessaria) contro cui far valere la pretesa punitiva. Spetta allo stesso giudice che ha emesso un simile provvedimento il potere-dovere di dichiararne l'inesistenza giuridica e di dare atto dell'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato anteriormente alla pronuncia dell'anzidetto provvedimento [...]».

Quanto alla relazione esistente fra impugnazione e procedimento di correzione dell'errore materiale, l'art. 130 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte, chiarisce che se il provvedimento da correggere è «impugnato, e l'impugnazione non è

dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione». Nel caso in esame, però, per le ragioni esposte, il ricorso per cassazione è inammissibile, il che determina la necessità della trasmissione degli atti alla Corte di appello, affinché provveda alla correzione della sentenza qui impugnata.

In tal senso, questa Corte concorda con le pronunce che rilevano come la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, possa essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 – 01; conf. N. 7632 del 2018 Rv. 272372 – 01, N. 5210 del 2006 Rv. 233636 – 01).

Ma tale principio, che riconosce la possibilità anche alla Corte di cassazione di procedere alla correzione, si è sviluppato in relazione a casi nei quali era stata promossa la procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte di cassazione si era già pronunciata sul ricorso, cadendo ella stessa nell'errore di non aver rilevato il precedente decesso dell'imputato in pendenza di giudizio di legittimità (Rv.276013 e 272372), ovvero era chiamata a pronunciarsi sulla correzione operata dalla Corte di appello per decesso antecedente la sentenza di primo grado, senza che sia nota l'eventuale inammissibilità dell'atto di appello (Rv.233636).

Pertanto, diverso è il caso qui in esame, in cui il ricorso è inammissibile.

La procedura di correzione da parte della Corte di cassazione, infatti, va esclusa nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inammissibile, in quanto la evidenziata e chiara lettera della norma processuale esclude che il giudice dell'impugnazione possa procedere alla correzione, stante la sostanziale incompatibilità fra la declaratoria di inammissibilità e procedura ex art. 130 cod. proc. pen.

Non sfugge a questa Corte che l'art. 619 cod. proc. pen. – che consente la rettificazione di errori non determinanti da parte della Corte di legittimità – sia da un orientamento minoritario operare anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, costituendo una deroga al principio fissato dall'art. 130 cod. proc. pen.

In tal senso, è stato affermato che il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto

a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; conf. N. 2149 del 1999 Rv. 212532 - 01, N. 19627 del 2003 Rv. 224846 - 01).

Maggioritario, invece, è l'orientamento che sostiene che il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067 - 01, che chiarisce in motivazione che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen; conf: N. 30576 del 2003 Rv. 225716 - 01, N. 49400 del 2009 Rv. 245713 - 01, N. 4114 del 2014 Rv. 258187 - 01, N. 8013 del 2014 Rv. 259281 - 01, N. 47621 del 2019 Rv. 278036 - 01, N. 1686 del 2010 Rv. 245421 - 01, N. 12597 del 2004 Rv. 229216 - 01).

Per altro, deve anche evidenziarsi che pur volendo accedere alla tesi minoritaria, l'art. 619, al secondo e terzo comma, tipizza la possibilità dell'intervento correttivo della Corte di legittimità: se si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo (comma 2), ovvero qualora si intervenuta una legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto (comma 3).

Tale tipizzazione, trattandosi di norma eccezionale, perché derogatoria rispetto alla regola generale fissata dall'art. 130 cod. proc. pen., non può trovare applicazione per analogia anche al caso di morte dell'imputato non rilevato dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi.

Pertanto, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno perché proceda ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

2.2 Va, quindi, riaffermato il principio per il quale il ricorso per cassazione, proposto dopo la morte dell'imputato, avvenuta nel corso del giudizio di merito, è inammissibile per inesistenza della sentenza impugnata e difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza.

2.3 Va anche affermato il principio per il quale nel caso di tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, intervenuto prima della sentenza di appello e non rilevato, stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato per l'inesistenza della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 130, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. spetta non alla Corte di cassazione bensì, esclusivamente, al giudice dell'appello, procedere alla correzione, non potendo trovare applicazione il dettato dell'art. 619 cod. proc. pen.

3. In relazione ai ricorsi nell'interesse di Angelo e Antonia Villani, nonché di Nicola Buonocore, va osservato quanto segue.

3.1 In primo luogo, per i primi due ricorrenti osserva questa Corte come la rinuncia ai motivi di appello non riguardava il capo H), in quanto gli imputati erano stati mandati assolti in primo grado e ne sono stati ritenuti responsabili solo in appello, a seguito dell'impugnazione della parte pubblica.

Pertanto, si produce, nel caso in esame, quanto alla responsabilità degli imputati, quanto accade per la rinuncia parziale ai motivi di impugnazione. È stato osservato come la rinuncia parziale ai motivi d'appello delimiti irrimediabilmente l'oggetto della devoluzione al giudice del gravame di merito. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione relativi ai capi o ai punti oggetto dei motivi rinunziati (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198, in motivazione; conf. Sez. 4, n. 9857 del 12/2/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 2, n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv. 255069). Nello stesso senso si è affermato che la rinuncia è un negozio unilaterale abdicativo e determina l'immediato passaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'affermazione di responsabilità del reato sul quale interviene e determina, pertanto, l'effetto di precludere qualsiasi successiva questione sul punto (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006, in motivazione).

Nel caso in esame, invece, i ricorrenti Villani avevano esclusivamente rinunciato ai motivi sulla propria responsabilità quanto agli altri reati, per i quali era intervenuta la condanna in primo grado, non anche rispetto a quello *sub* capo H), oggetto di *overturning* sfavorevole, cosicché il ricorso proposto sul punto è assolutamente ammissibile, in ordine a tale profilo.

3.2 Venendo al secondo motivo dei ricorsi di Angelo e Antonia Villani, nonché a motivi dal secondo al sesto del ricorso nell'interesse di Nicola Buonocore, tutti

relativi al riconoscimento di responsabilità operato dalla Corte di appello in ordine al capo H), va osservato quanto segue.

3.1 Il Tribunale, ai foll. 888 e s. della sentenza di primo grado, motivava l'assoluzione degli imputati dal capo H) per insussistenza del fatto.

La condotta dissipativa contestata consisteva nell'aver i Villani concesso «in comodato gratuito, con contratto registrato in data 9.8.2005 e fino alla dichiarazione di fallimento un immobile di proprietà sito in Roma al Corso Trieste, 150 alla Buonocore & Partners, i cui soci Buonocore Francesco, presidente del collegio sindacale di Alvi S.p.a., e Buonocore Nicola, presidente del collegio sindacale di Super Alvi spa, Laudonio Salvatore (marito di Villani Antonia e di fatto investito delle vicende gestionali della fallita) concorrevano nella condotta depauperativa, avendo piena e diretta consapevolezza dell'ingiusto vantaggio conseguito».

Il Tribunale premetteva che l'esclusione della responsabilità dei Buonocore, componenti del collegio sindacale, rispetto alle altre condotte distrattive poste in essere dai Villani, quali amministratori di fatto e di diritto di ALVI S.p.a., implicava anche l'assoluzione dal delitto *sub* capo H).

A tal riguardo, osservava il Tribunale che «mancando la prova piena della sussistenza dell'effettivo apporto causale fornito da componenti del collegio sindacale nella realizzazione delle condotte di bancarotta, nei termini appena evidenziati, risulta carente, quindi non provato, anche il concorso nella dissipazione dell'immobile sito in Roma, al Corso Trieste n. 150, di cui al capo H), essendo la stessa - nel teorema accusatorio - il frutto ed il corrispettivo dell'omessa attività di vigilanza del collegio sindacale».

Aggiungeva il primo Collegio come dovesse anche essere rimarcato che «dall'istruttoria svolta, è rimasto in dubbio perfino l'utilizzo esclusivo dell'immobile in questione da parte della Buonocore & Partners (di cui erano soci Buonocore Francesco e Buonocore Nicola), essendo anzi emerso anche un reale e concreto utilizzo dell'immobile da parte di ALVI S.p.a., che in quella sede riceveva la corrispondenza in virtù di un servizio di segreteria offerto dalla Buonocore & Partners in cambio di un utilizzo parziale dell'immobile (cfr. dichiarazioni di Buonocore Nicola e Villani Angelo)».

Da tali considerazioni derivava l'assoluzione dei Villani e dei Buonocore per insussistenza del fatto.

3.2 A fronte di tale motivazione la Corte territoriale accoglieva l'appello della Procura generale territoriale, che aveva lamentato l'illogicità dell'assoluzione, in quanto collegata alla esclusione della responsabilità dei due componenti del collegio sindacale rispetto ad altre condotte di bancarotta, risultando quella *sub* capo H) in sé condotta autonoma e non logicamente connessa alle altre.

3.3 Va premesso che corretto è il principio richiamato dalla Corte di appello: certamente integra la condotta dissipativa l'attribuzione in disponibilità a titolo gratuito di un bene immobile, senza soddisfazione delle esigenze della impresa.

La condotta di dissipazione, infatti, consiste nell'impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue non con l'oggetto sociale astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo sia alle sue dimensioni e complessità, sia alla concreta attività svolta, sia alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 13299 del 13/02/2025, Tarquinio, Rv. 287908 - 01).

Nello specifico, quanto agli atti a titolo gratuito è stato osservato in modo condivisibile che la stipula, da parte del legale rappresentante di una società fallita, di un contratto di locazione di un appartamento da destinare all'uso gratuito di un terzo, al fine di avvantaggiarlo e con finalità del tutto estranee agli interessi della impresa, costituisce motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio della società medesima ed integra, pertanto, condotta di dissipazione (Sez. 5, n. 20071 del 18/04/2013, Lanata, Rv. 255657 - 01).

Non di meno, però, fondati sono i motivi dei ricorrenti Villani e il secondo motivo del ricorrente Nicola Buonocore.

La valutazione operata dalla Corte di appello – ai foll. 181 e ss. – giunge a rilevare comunque la sproporzione fra l'uso del bene da parte dei Buonocore e la funzione di mera recezione di atti da parte della società Alvi, ma non si confronta in modo specifico con il contributo conoscitivo apportato in sede di rinnovazione istruttoria in appello dai due consulenti tecnici del Pubblico ministero.

A riguardo va evidenziato che la Corte di appello motiva le ragioni per le quali non era necessaria la rinnovazione istruttoria in relazione al capo H), pur se oggetto di ribaltamento sfavorevole.

Di fatto, però, la rinnovazione interveniva, avendo la Corte di appello proceduto alla escussione dei consulenti tecnici nominati dal Pubblico ministero (udienza del 12 gennaio 2024, cfr. fol. 65 della sentenza impugnata). Le doglianze dei ricorrenti, comprovate dai verbali allegati dalle difese a sostegno del dedotto vizio di motivazione, rappresentano come i consulenti dell'accusa ebbero ad affermare che il contratto di comodato era di natura sinallagmatica, in quanto a fronte dell'utilizzo dell'immobile la società Buonocore era onerata delle spese di gestione dello stesso. In effetti ai foll. 8 e ss. del verbale di udienza del 12 gennaio 2024 – allegato dalla difesa di Angelo Villani al ricorso e, quindi, accessibile a questa Corte, come prova del travisamento per omissione - il tema della sinallagmaticità, della disponibilità di solo una parte dell'immobile, delle prestazioni assicurate e delle spese a carico della società Buonocore, viene

affrontato dal consulente Ivone. Ma il Collegio di appello non si confronta in modo specifico con tale testimonianza, richiamando l'istruttoria di primo grado: e ciò, anche sotto l'ulteriore profilo che il servizio svolto dalla società Buonocore non sarebbe stato esclusivamente quello di ricezione della posta, ma anche di protocollazione degli atti.

Né può ritenersi che il materiale probatorio richiamato dalle difese debba ritenersi non utilizzabile in quanto – per ciò che emerge dal verbale di udienza – la presidente del Collegio territoriale in apertura chiariva che la rinnovazione riguardava solo altre imputazioni, non quella del capo H). Tale materiale probatorio è, però, entrato nel patrimonio conoscitivo della Corte di appello, che avrebbe dovuto confrontarsi con le dichiarazioni del consulente tecnico e con i documenti dallo stesso citati, che all'esperto avevano fatto cambiare valutazione in ordine alla posizione tenuta - quanto alla ritenuta gratuità del comodato - nella fase delle indagini.

Tornando alla nozione di dissipazione, la stessa si fonda sull'uso distorto della risorsa sociale con pericolo per la garanzia patrimoniale: la valutazione della messa in pericolo di tale bene richiedeva un confronto puntuale con gli elementi di novità emersi nel corso della, comunque tenuta, rinnovazione istruttoria, che andavano verificati anche quanto alla relazione di sproporzione fra le eventuali prestazioni.

La motivazione impugnata, invece, risulta sostanzialmente assertiva, priva di confronto con i citati temi che vengono introdotti dalla testimonianza e che risultano decisivi - interesse per la società fallita alla prestazione assicurata dalla società Buonocore, individuazione del valore della disponibilità dell'immobile e della controprestazione, se esistente, sussistenza o meno della sproporzione - ai fini della sussistenza del delitto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso e l'assorbimento delle doglianze non trattate in ordine al capo H) per Buonocore, nonché del primo motivo dei ricorsi nell'interesse di Angelo Villani e Antonia Villani, in quanto relativo al trattamento sanzionatorio e, quindi, subordinato alla decisione relativa al capo H).

Quanto al terzo motivo dei ricorsi di Angelo e Antonia Villani, se ne tratterà nel paragrafo che segue, in quanto sovrapponibile a quello di altri ricorrenti.

4. I ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna Villani, Elisa Villani e Giovannina Villani propongono censure in parte sovrapponibili, che meritano una trattazione unitaria, pur nella caratterizzazione di profili personali delle doglianze.

Anche il terzo motivo dei ricorsi, proposti nell'interesse di Angelo Villani e Antonia Villani, va trattato congiuntamente al secondo motivo – omogeneo –

proposto dai precedenti imputati in ordine alla omessa applicazione della cd. continuazione fallimentare.

4.1 Tali ultime censure, in ordine all'art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall., sono infondate.

4.1.1 Al fine di valutare le doglianze mosse dai ricorrenti, che lamentano l'omessa applicazione dell'istituto della cd. continuazione fallimentare alle plurime condotte di bancarotta, rappresentando la sussistenza di un gruppo di società e, dunque, della connessione fra le stesse che giustificerebbe l'applicazione della disciplina di favore introdotta dall'art. 219, occorre confrontarsi dapprima con l'autorevole giurisprudenza formatasi sul punto.

4.1.2 Difatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.m. in proc. lry, Rv. 249665 - 01). In motivazione si legge che la norma risponde al principio di unitarietà della bancarotta. In sostanza l'art. 219 esaurisce i suoi effetti solo nell'ambito del medesimo fallimento, in relazione al quale sono riferibili i plurimi fatti di bancarotta. Infatti, la circostanza aggravante è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianello, Rv. 242547 - 01; conf. N. 10423 del 2000 Rv. 218384 - 01, N. 6571 del 2004 Rv. 231401 - 01).

Il tema del rapporto fra il gruppo di società e l'istituto in esame era stato già affrontato anche da Sez. 5, Vianello, che a sua volta aveva chiarito che «il collegamento tra le società facenti capo a un unico gruppo, non escludendo la pluralità dei fallimenti, non ammette l'unificazione a norma della l. fall., art. 219», dovendo trovare applicazione il generale istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. laddove sussistano i relativi presupposti (cfr. par. 9 della motivazione).

La disciplina dell'art. 287 CCII, richiamata acutamente dalle difese, impone una seppur sintetica ricostruzione dello stato dell'arte in tema di gruppo di società, da riferirsi poi alle procedure concorsuali.

4.1.3 La nozione di gruppo nel nostro ordinamento – anche in sede penale – ha certamente rilievo in caso di gruppo cd. verticale, cioè caratterizzato da una

gerarchizzazione della struttura del gruppo al cui vertice si colloca la capogruppo, o *holding*, che dirige e coordina l'attività delle società controllate.

Infatti, il legislatore della riforma del diritto societario, di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, ha caratterizzato il gruppo, pur non offrendone una definizione, attraverso l'esercizio di attività di direzione e coordinamento di una società sulle altre (art. 2497 cod. civ.). Ciò rileva ai fini della applicazione del regime dei cd. vantaggi compensativi, relativamente alle vicende infragruppo in sede penale: difatti è causa di esonero di responsabilità quella del comma terzo dell'art. 2634 cod. civ., secondo cui «in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo», ove si fa esplicitamente riferimento al 'gruppo' e anche a un criterio di prevedibilità.

Nel caso in esame, nessuno dei ricorrenti invoca il tema dei vantaggi compensativi, come conseguenza della sussistenza del gruppo di società (cfr. sul punto Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zandoni, Rv. 277545 - 01, che per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra ritiene non sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata).

Pertanto, la nozione di gruppo ha quindi una sua valenza in sede penale, ma certamente dall'esistenza del gruppo non deriva l'esclusione della configurabilità di condotte distrattive infragruppo, perché le singole società mantengono la propria autonomia giuridica e per gli amministratori resta fermo l'obbligo di conservazione della garanzia per i rispettivi ceti creditori.

Va anche citato quanto affermato da Sez. 5, Gandolfi, per la quale se il fallimento riguarda società appartenenti ad un gruppo, le stesse restano dotate di autonoma personalità giuridica, cosicché non è ravvisabile un reato unitario di bancarotta ma, ove ne sussistano i presupposti, un'ipotesi di reato continuato, in quanto il collegamento societario è fenomeno meramente economico che non dà vita ad un unitario centro imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep. 2017, Gandolfi, Rv. 269107 - 01).

Tale ultima sentenza aggiungeva in motivazione che «[i]l fenomeno del collegamento societario, il cosiddetto "gruppo", quale centro di interessi sovrastante le singole società collegate, ha infatti natura meramente economica, ed allo stato attuale del nostro ordinamento non dà vita ad un unitario centro imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività, né sotto l'aspetto della

sussistenza di fattispecie penali né sotto altri aspetti rilevanti per altri rami dell'ordinamento (Sez. 5, n. 8452 del 15/06/1984, Frigerio, Rv. 166055; Sez. L., sentenza n. 11033 del 23/08/2000; Sez. L., sentenza n. 3136 del 01/04/1999; Sez. L., sentenza n. 10688 del 29/11/1996)».

Tali principi sono stati anche richiamati dalla sentenza da Sez. 5, n. 10411 del 21/01/2019, ric. Romeo, non massimata, che afferma come il tema del nesso di gruppo debba, comunque, essere comprovato.

A fronte di tali principi deve, però, prendersi atto che il legislatore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), ha ulteriormente riconosciuto, attraverso l'art. 287, la rilevanza giuridica del gruppo nell'ambito delle procedure concorsuali.

Dunque, l'affermazione che il "gruppo", quale centro di interessi sovrastante le singole società collegate, abbia natura meramente economica, deve confrontarsi con tale evoluzione normativa.

Di ciò tiene conto Sez. 5, n. 20636 del 2021, ric. Davio, non massimata, anche richiamata dalle difese. La Corte di cassazione, interpellata sul tema della applicazione dell'aggravante della cd. continuazione fallimentare in luogo della continuazione ex art. 81 cod. pen. in relazione a un gruppo di società, ha affermato che la norma del CCII «prevede soltanto la possibilità di assoggettare ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria più imprese appartenenti al medesimo gruppo, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico Tribunale, in presenza di determinate condizioni, e cioè qualora risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, e ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive».

Sez. 5 Davio, quindi, rileva come quella ex art. 287 sia una procedura complessa e solo eventuale, nient'affatto automatica o scontata, ma frutto di una valutazione che non è applicabile se l'imputato risponde per due distinti fallimenti, senza che neppure sia stata accertata e neppure dedotta specificamente l'esistenza di un gruppo di società.

4.1.4 Lo sforzo difensivo, teso a richiamare come dalle stesse sentenze di merito sia stata riconosciuta la sussistenza di un gruppo societario di tipo sostanzialmente verticale, deve però anche confrontarsi con la circostanza che presupposto per l'applicazione della continuazione fallimentare è che vi sia l'unicità della procedura concorsuale.

Se, infatti, la disciplina dell'aggravante, derogatoria rispetto alla continuazione ex art. 81 cod. pen., è certamente di favore per l'imputato (Sez. U, Loy, cit. par. 6.1), in quanto se non altro consente il bilanciamento con eventuali attenuanti, la *ratio* di favore presuppone che le condotte di bancarotta riguardino

l'unico procedimento concorsuale, proprio perché consumate nel medesimo contesto di impresa – poi fallita – il che rende le plurime condotte di bancarotta punibili con il temperamento proprio dell'art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall.

Nel caso in esame, il procedimento concorsuale non è stato unico: le singole società sono state raggiunte ciascuna da una propria sentenza di fallimento, intervenuta anche in tempi diversi, relativamente a masse fallimentari distinte - nella sostanza vi è una diversificazione di masse e di momenti, ogni procedura e sentenza di fallimento è indipendente dalle altre – cosicché difetta l'unitarietà sostanziale del fallimento e la contestualità spazio-temporale.

Certamente il legislatore del CCII fa un passo in avanti nella definizione del gruppo di imprese, che definisce all'art.2, comma 1, lett. h), come segue: "«gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto».

Ma l'art. 287 prevede un consolidamento di carattere procedurale – per quanto osserva la dottrina - consentendo la presentazione di una domanda unica, la gestione unitaria della fase concorsuale per le imprese del 'gruppo', con l'obiettivo-presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori «ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive» (così l'attuale art. 287).

È evidente che in prospettiva si porrà la questione dell'applicabilità o meno della continuazione fallimentare in caso di «Liquidazione giudiziale di gruppo» (o prima della modifica apportata dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in caso di «Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo »), ferma restando l'autonomia delle masse fallimentari per singole società del gruppo, pur nella procedura unitaria, e permanendo anche l'autonomia dei ceti e dei comitati dei creditori per ogni fallita. Si potrebbe porre anche la questione di una estensione analogica, in quanto norma di favore, della disciplina della cd. continuazione fallimentare (sul punto, per il caso eterogeneo della estensione della continuazione fallimentare alla bancarotta impropria, seppur quale argomento aggiuntivo, Sez. U, Loy, par. 6.1).

Ma rispetto al caso qui in esame, ogni approfondimento su tali temi risulterebbe solo teorico, in quanto per un verso difetta l'unitarietà della procedura liquidatoria – che costituisce il presupposto preliminare per l'applicazione della continuazione fallimentare – per altro verso l'art. 287 CCII – come anche le

disposizioni penali in relazione ai fatti commessi in relazione a tali procedure fallimentari - non può trovare applicazione per le procedure i cui ricorsi siano stati depositati prima dell'entrata in vigore del CCII, vale a dire prima del 1 luglio 2022. Nel caso di specie tutti i ricorsi sono stati depositati prima di tale data (art. 390, comma 3, CCII).

Né può ipotizzarsi la retroattività di una disciplina in sede penale più favorevole, risultando la continuazione fallimentare regolata nel medesimo modo dall'art. 219 cit. e dall'art. 326, comma 2, n. 1 CCII (sul punto della continuità normativa, Sez. 5, n. 33810 del 26/05/2023, Rizzo, Rv. 285107 - 01).

4.1.5 Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall., in quanto l'insolvenza delle diverse società ha determinato separate procedure concorsuali.

Pertanto, la sentenza impugnata argomenta in linea con il principio, che va qui ribadito, per il quale la condizione per la quale è applicabile la cd. continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall. in luogo di quella ex art. 81, secondo comma, cod. pen. è che le diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., si siano verificate in relazione al medesimo fallimento (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 - 01).

Ne consegue l'infondatezza dei motivi in esame.

4.2 Venendo al primo motivo dei ricorsi nell'interesse di Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna Villani, Elisa Villani e Giovannina Villani, va premesso che costoro hanno rinunciato all'unico e comune motivo di appello, con il quale veniva richiesta l'assoluzione per insussistenza del fatto.

Residuava, quindi, il motivo con il quale veniva sollecitata la rideterminazione della pena, previa riduzione della pena base e degli aumenti operati per il vincolo della continuazione, con richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ritenute (sul punto cfr. fol. 128 della sentenza di appello).

4.3 Per tutti i ricorrenti ora indicati, ad eccezione di Stile che le vide prevalere fin dal primo grado, le circostanze attenuanti generiche vennero riconosciute, ma furono ritenute subvalenti rispetto alle circostanze aggravanti.

Fu applicato per tutti l'aumento per la continuazione con i reati relativi ai diversi fallimenti, determinata la pena finale in: anni otto e mesi sei di reclusione per Elisa Villani (pena base per il capo C1 anni quattro di reclusione, aumentata di un anno per l'aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall. e di un altro anno per la continuazione fallimentare, oltre continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.); anni sei e mesi sei di reclusione per Giuseppe Villani (pena base per il capo C1 anni quattro di reclusione, aumentata di un anno per l'aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall. e di un altro anno per la continuazione fallimentare, oltre

continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.) e per Anna Villani (pena base per il capo B3 anni quattro di reclusione, aumentata di un anno per l'aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall. e di un altro anno per la continuazione fallimentare, oltre continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.); anni cinque e mesi nove di reclusione per Giovannina Villani (pena base per il capo C anni quattro di reclusione, aumentata solo di un anno per l'aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall. oltre continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.); anni tre e mesi due di reclusione per Luigi Stile (riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche per la subalternità alla madre e ai familiari Villani e per la giovane età, rispetto alla aggravante ex art. 219, primo comma, l. fall., pena base per il reato B3 anni quattro di reclusione, oltre la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.).

La Corte di appello – cfr. fol. 129 della sentenza - prende atto della rinuncia al motivo di appello relativo alla responsabilità penale, che correttamente qualifica come condotta *post-delictum* ex art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen.

Afferma che tale rinuncia «va apprezzata dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, trattandosi di un segno di ravvedimento e di atteggiamento collaborativo, avendo consentito una definizione del processo in tempi ragionevoli [...] essa conduce a ritenere gli imputati meritevoli delle circostanze attenuanti generiche, già concesse in misura *sub-valente*, in ragione di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate».

Al fol. 132 la Corte territoriale, in aggiunta, valorizza anche il comportamento processuale sotto il profilo della presenza degli imputati in udienza e ribadendo il bilanciamento con equivalenza.

A ben vedere, a fronte di una motivazione di primo grado molto dettagliata quanto alle posizioni soggettive e ai ruoli assunti, quindi personalizzata, la Corte di appello in modo non manifestamente illogico valorizza la rinuncia ai motivi di appello quanto alla responsabilità e il comportamento processuale, nell'ambito dell'esercizio della propria discrezionalità.

D'altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931), valutazione che nella sostanza emerge nel caso di specie.

Infatti, la Corte di appello oltre al richiamo dell'art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen., evidenzia anche la rilevanza delle circostanze aggravanti in

comparazione, ora per la gravità del danno patrimoniale (art. 219, primo comma, l. fall.), ora per la continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall., ora per la concorrenza di entrambe le aggravanti (per Elisa, Giuseppe e Anna Villani).

Per altro non manifestamente illogica è la ritenuta equivalenza in assenza di ulteriori elementi di novità, come osserva la Procura generale, oltre alla rinuncia ai motivi di appello nei termini indicati, a fronte delle ragioni di subvalenza delle circostanze attenuanti generiche espresse dal Tribunale (fol. 909 e ss.) per la gravità dei danni procurati «a realtà imprenditoriali, occupazionali e sociali di svariate regioni del Sud Italia» e ai ceti creditori.

Tali argomenti sono, pertanto, sufficienti e adeguati a giustificare la soluzione della equivalenza, con un corretto esercizio di discrezionalità

4.4 Per l'effetto della equivalenza, la pena base veniva determinata per Elisa Villani, Giuseppe Villani, Anna Villani in anni quattro di reclusione, per Giovannina Villani in anni tre e mesi sei di reclusione, e per Luigi Stile in anni tre, ridotta per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ad anni due di reclusione.

Or bene, quanto alla determinazione della pena base, la stessa è stata individuata in misura decisamente inferiore alla media edittale e, anzi, prossima al minimo edittale di anni tre di reclusione.

Pertanto, il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo – in doppia conforme con quella di primo grado, che lungamente esplicita le ragioni della dosimetria della pena, con una significativa personalizzazione imputato per imputato - e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949): inoltre, quando sia irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Ciò calcolando la media edittale non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01).

Pertanto, tali doglianze sono infondate.

4.5 Quanto all'aumento per la continuazione la Corte di appello lo riduce da mesi sei (per Elisa, Giuseppe e Anna) e da mesi tre (Giovannina e Stile) a mesi due di reclusione per ogni delitto satellite: sul punto deve osservarsi come le Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 abbiano chiarito che la

motivazione per gli aumenti della pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base, in relazione alla quale vige il criterio citato che, se l'aumento è inferiore alla media edittale, non deve essere corredato di particolare motivazione.

Per altro le citate Sezioni Unite richiamano la necessità che nella quantificazione dell'aumento garantisca il rispetto dei limiti dell'art.81 cod. pen., che non sia stato operato un surrrettizio cumulo materiale di pene e che sussista la proporzione reciproca fra pena principale e pene dei delitti satellite.

A tal riguardo l'aumento di mesi due per ogni delitto satellite risulta assolutamente rispettoso di tali limiti, come pure della relazione di proporzione reciproca fra la pena principale e gli aumenti ex art. 81 cod. pen. Pertanto, le doglianze, per altro non specifiche in relazione ai parametri indicati dalle Sezioni Unite, sul punto sono infondate.

Anche quanto ai richiami dei ricorsi alla disparità di trattamento fra imputati, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sul punto Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01; conf. N. 21838 del 2012 Rv. 252880 – 01, N. 27115 del 2015 Rv. 264020 – 01): il che nel caso in esame non è.

Infatti, sin da epoca risalente si è ribadito che «la determinazione della misura della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito. Nel caso di pluralità di imputati, il giudice, mentre ha l'obbligo di motivare sull'uso del suo potere discrezionale di determinazione della pena, non è tenuto, invece, a procedere ad una comparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi» (in termini, Sez. 2, n. 1025 del 16/10/1978, dep. 1979, Rv. 140958; nello stesso senso, *ex plurimis*: Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Rv. 240356).

Per altro, nel caso concreto la dosimetria delle pene risulta sostanzialmente correlata ai ruoli assunti, oltre che al numero dei reati commessi, fin dal primo grado, con una specifica personalizzazione che può leggersi da fol. 911 della sentenza di primo grado. A quella ricostruzione – rispetto alla quale non vi è specifica doglianza sul punto – si rifà la Corte di appello, dosando la pena in coerenza con i profili soggettivi come delineati.

4.6 Ne consegue l'infondatezza dei motivi proposti Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna Villani, Elisa Villani e Giovannina Villani.

5. I ricorsi proposti nell'interesse di Sergio Gaudino sono inammissibili.

5.1 Il primo ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, assertivamente lamentando l'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

5.2 Il secondo ricorso genericamente deduce la sussistenza della nullità della sentenza, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato «profili riguardanti il procedimento penale con riguardo alle richieste di concordato presentate al PG da parte dell'imputato». Oltre alla genericità della doglianza, va anche ricordato che, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, Di Lascio, Rv. 280806 - 01).

6. Il ricorso proposto dalla difesa di Bartolomeo Pagano è complessivamente infondato.

6.1 In ordine al primo motivo, vanno qui richiamate le considerazioni già svolte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena per gli imputati Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna Villani, Elisa Villani e Giovannina Villani, riportate al par. 3.2 che precede.

Pagano in primo grado è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, ritenute subvalenti le circostanze attenuanti generiche, pena determinata in tale misura tenuto in conto che Pagano - già in consolidato e stretto rapporto con i Villani per ragioni commerciali - si rese disponibile per l'ultima operazione di *spin-off* finalizzata al definitivo depauperamento del patrimonio (fol. 923 e s. della sentenza di primo grado).

La pena base di anni quattro di reclusione veniva aumentata di anni uno ex art. 219, primo comma, l. fall. e, poi, per la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. nella misura di mesi due di reclusione per ciascuno dei nove delitti di bancarotta relativi a fallimenti diversi.

La Corte di appello ha quindi ritenuto - in luogo della subvalenza delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità - l'equivalenza fra le circostanze, individuata la pena base, così ridotta, in anni tre e mesi otto di reclusione, quindi prossima al minimo edittale,

aumentata ad anni quattro e mesi cinque di reclusione per la continuazione ex art. 81 cod. pen.

Come osserva correttamente la Procura generale, la Corte di appello riduce anche gli aumenti per la continuazione da mesi due a mesi uno di reclusione per ciascuno dei nove reati satellite (la sentenza impugnata, al fol. 138, reca un refuso, continuando ad indicare una misura di due mesi per l'aumento, che invece è pari ad un mese per un totale di nove mesi).

Vanno qui richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla motivazione della dosimetria della pena e degli aumenti per la continuazione, in ordine ai precedenti ricorrenti, in questo caso assolutamente minimi.

Quanto al giudizio di equivalenza va evidenziato che il Collegio di primo grado riteneva sussistente anche l'aggravante della continuazione fallimentare in relazione al capo B1) – non a caso la subvalenza viene riferita «alle circostanze aggravanti», indicate al plurale – cosicché la Corte di appello ripercorre le medesime considerazioni espresse – e in precedenza qui riportate – per gli altri coimputati, in conseguenza della rinuncia dell'imputato ai motivi di appello relativi alla responsabilità.

A riguardo deve richiamarsi il citato principio di diritto di sez. U Contaldo, cit. nonché la valutazione di non manifesta illogicità in precedenza espressa per gli altri ricorrenti, a fronte dell'esistenza delle due aggravanti ex art. 219 l. fall.

Anche sulla disparità di trattamento rispetto ad Aliberti, non tiene conto il ricorrente che lo stesso è stato condannato a pena più elevata – anni cinque di reclusione – pur se assolto da due imputazioni e comunque, vanno richiamati i principi già espressi in ordine alla comparazione dei trattamenti sanzionatori fra coimputati, non risultando manifestamente illogica la motivazione impugnata sotto tale profilo.

6.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato, per quanto evidenziato sulla identica doglianza posta dai coimputati in ordine alla applicabilità dell'istituto della cd. continuazione fallimentare in ordine ai diversi fallimenti delle società di un gruppo.

6.3 Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

7. Il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Aliberti è infondato.

7.1 Va premesso che l'imputato risultava condannato in primo grado per plurime condotte commesse nella qualità di socio della Alpa S.r.l., titolare del 60% delle quote e amministratore unico fino alla data del 5 ottobre 2009. Da tale data diveniva amministratore Bartolomeo Pagano, titolare del 40% delle quote.

I delitti attribuiti all'imputato in primo grado, in tale qualità, risultavano essere quelli distrattivi relativi alla cessione di rami di azienda e punti vendita da parte

delle società del gruppo Alvi in favore di Alpa: capo i) per le cessioni dei rami di azienda di Alvi S.p.a. (in data 2.11.2009, 12.10.2009, 16.10.2009) e locazioni di immobili; capo C1) per contratti di affitto e subaffitto di rami di azienda di SuperAlvi S.p.a. (in data 20.10.2009, 16.10.2009, 7.11.2009); capo B2) per la cessione dei rami di azienda di Abellinum Market S.r.l. (in data 16.10.2009 e 7.11.2009); capo B3) per la cessione dei rami di azienda di Apolucani S.r.l. (in data 20.10.2009 e 7.11.2009); capo b) del proc. 10822/2010 per i contratti di affitto di punti vendita di Supermercati Calabresi S.r.l. (in data 7.11.2009); capo b) proc. 4583/2010 per i contratti di affitto di 11 punti vendita della Ag Company (in data 16.10.2009, 20.10.2009, 7.11.2009); capo b) proc. 12750/2010 per i contratti di affitto di rami di azienda della Casertana Discount S.r.l. (in data 20.10.2009, 7.11.2009 e 26.11.2009); capo b) del proc. riunito per la cessione di un punto vendita in Avellino e altro in Nocera Inferiore di Iperalvi S.r.l. in data 16.10.2009; capo b) proc. 11406/2010 per i contratti di affitto di rami di azienda di 4 punti vendita di Sannio Discount (in data 16.10.2009 e 7.11.2009).

Oltre a tali condotte, nelle quali Alpa risultava cessionaria delle società del Gruppo Alvi, l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado anche di condotte di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di Alpa S.r.l. (proc. 4327/2010), quali: capo a), la dissipazione di una somma di oltre 135mila euro e di oltre 13mila euro e la distrazione di oltre 12mila euro; capo b), la bancarotta da reato societario, in particolare false comunicazioni sociali per l'anno 2009; nonché la contestazione suppletiva operata il 27.11.2012 relativa alla distrazione di una somma di oltre 106 mila euro.

Veniva invece dichiarato non doversi procedere dal Tribunale per estinzione per prescrizione dei delitti *sub* capi c) – bancarotta preferenziale – e d) – bancarotta semplice.

Pertanto, Aliberti è stato ritenuto responsabile delle operazioni distrattive e dissipative effettuate dalle società del gruppo Alvi in favore della Alpa (cfr. foll. 82 e ss.), sottocosto o per valori decisamente inferiori a quelli reali, oltre che senza alcuna garanzia per le cedenti (e il rispettivo ceto creditorio), tanto più che Alpa aveva un capitale sociale di 10mila euro, non aveva alcuna competenza della distribuzione alimentare, cosicché l'oggetto sociale fu ampliato in occasione della nomina di Pagano ad amministratore unico, mentre Aliperti rimaneva socio.

A tal proposito la Corte di appello evidenzia come il passaggio di consegne in ordine all'amministrazione fra i due soci fosse funzionale ad evitare che l'operazione di cessione e di affitto dei rami di azienda apparisse come una manovra distrattiva. In tale ultima direzione pesava anche il notorio rapporto fra Angelo Villani e Vittorio Aliberti, essendo quest'ultimo uomo di fiducia del primo, anche nella fase delle responsabilità politico istituzionale assunte dal Villani.

L'operazione di 'svuotamento' del gruppo Alvi viene dalla Corte di appello attribuita quindi anche ad Aliberti, pur se gli atti di cessione sono immediatamente successivi alla cessazione dalla carica.

Delle contestazioni relative al fallimento Alpa S.r.l. (proc. 4327/2010), invece la Corte di appello ritiene non provate quelle *sub* capi a) e b), da ultimo indicate, rilevando come le condotte - distrattive in danno di Alpa e di bancarotta da reato societario - non abbiano visto comprovato un contributo offerto da Aliberti: per la Corte di appello per un verso non risultava contestata la qualità di amministratore di fatto dell'imputato, per altro si trattava di condotte successive alla stipula dei contratti di fitto o di cessione di ramo di azienda da parte delle società del gruppo Alvi, in quanto in precedenza la società non aveva svolto alcuna attività produttiva.

Per la Corte di appello tali condotte successive non potevano essere attribuite ad Aliberti per la sola qualità di socio.

7.2 Il ricorso 'attacca' proprio questa differenziazione operata dalla Corte di appello, giudicando contraddittorio aver escluso la responsabilità per i delitti del fallimento Alpa e non anche le condotte acquisitive di Alpa, distrattive per le società del gruppo Alvi.

Questa Corte rileva come il Collegio di appello abbia reso una motivazione congrua, non manifestamente illogica, affermando che il contributo di Aliberti in ordine alle condotte di spoliazione del gruppo Alvi fosse stato comprovato dall'attività preparatoria svolta prima delle acquisizioni nella qualità di amministratore unico della cessionaria (fol. 123).

La risposta alle doglianze mosse con il terzo motivo di appello si rinviene ai foll. 119 e ss. della sentenza impugnata: per la Corte territoriale la complessa operazione di dismissione - realizzata con atti simultanei o quasi, da parte delle innumerevoli società regionali del gruppo in favore di Alpa - non poté essere improvvisata e il passaggio di consegne nella carica di amministratore della cessionaria serviva ad «annacquare la strumentalità dell'operazione, stante la nota mancanza di esperienza imprenditoriale» di Aliberti.

Dalle sentenze di merito emerge come Aliberti, rispetto a questa fase di programmazione delle illecite operazioni, sia ancora amministratore, per altro di una società sottocapitalizzata, che si prepara ad acquisire una pluralità di punti vendita. E così in tale qualità e quale socio di maggioranza contribuisce alla necessaria (per l'operazione distrattiva) modifica dell'oggetto sociale per acquisire i punti vendita e alla altrettanto significativa nomina del nuovo amministratore, socio di minoranza, funzionale alla realizzazione della operazione di svuotamento voluta da Villani, al quale lo stesso Aliberti era legato da lunga data da rapporto fiduciario, con piena consapevolezza dello stato di decozione del gruppo Alvi.

D'altro canto, i primi atti di cessione, contestuali, avvengono solo dieci giorni dopo il mutamento dell'oggetto sociale, la nomina di Pagano e la cessazione dalla carica di Aliberti.

Non è, quindi, contraddittorio quanto ritenuto dalla Corte di merito: per un verso Aliberti ha concorso nelle dissipazioni e distrazioni, avvenute a mezzo degli atti di cessione, cedendo la carica e contribuendo alla modifica dell'oggetto sociale; per altro verso, non ha concorso nelle condotte di bancarotta successive, relative queste non al fallimento delle società del gruppo Alvi, bensì della società Alpa, che a quel punto non erano più nella sua disponibilità come amministratore, né risultava provato – annota la Corte di appello – che abbia continuato a svolgere funzioni di amministratore di fatto.

La diversità fra le due vicende viene ben delineata dalla Corte di appello, perché in un caso vi è un contributo fattivo di Aliberti – nei termini fin qui indicati – nella fase preparatoria dei delitti, per non palesare la natura fraudolenta dell'operazione.

Certamente quando le condotte distrattive vengono poste in essere Aliberti non è più amministratore della società cessionaria, ma alle stesse condotte di ricezione dei punti vendita ha contribuito, cosicché la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è in sintonia con il principio per il quale, in tema di concorso di persone nel reato, al delitto di bancarotta fraudolenta possono concorrere tutti coloro che, ancorché non rivestano la qualità di imprenditore commerciale fallito, abbiano comunque apportato, partecipando all'esecuzione materiale ovvero alla preparazione dell'illecito, un concreto contributo causale alla produzione dell'evento (Sez. 5, n. 9441 del 10/07/1984, Canepari, Rv. 166409 – 01; conf. Rv. 152431; Rv 152641; Rv. 155272).

Ovviamente, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta reato di pericolo concreto (orientamento consolidato, da ultimo, fra le altre, Sez. 5, n. 11184 del 11/02/2026, Gervasi, Rv. 289599 – 01), il contributo assicurato dall'*extraneus* deve concorrere alla condotta distrattiva, che metta in pericolo le ragioni dei creditori.

Aliberti, già quale amministratore della cessionaria Alpa, agisce quale *extraneus* e, quanto al coefficiente oggettivo, la sentenza impugnata – delineando il contributo e la sua rilevanza assicurato dall'imputato – risponde ai requisiti fissati da questa Corte: è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a

tutela dei creditori dell'impresa (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409 – 01; conf. N. 2501 del 1999 Rv. 212729 – 01).

Anche quanto al profilo soggettivo, la Corte di appello ampiamente motiva sulla consapevolezza di Aliberti in ordine della operazione distrattiva, in sintonia con il principio per il quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). La Corte territoriale ha motivato anche ritenendo comprovata la sussistenza della piena consapevolezza di Aliberti in ordine al «grave momento di difficoltà imprenditoriale in cui versava» Villani (fol. 121) e inoltre, ritenendo sostanzialmente l'esistenza di un accordo fra l'imputato e il fallito.

7.3 Pertanto va affermato il principio per il quale è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta dell'*extraneus* qualora quest'ultimo, partecipando all'esecuzione materiale ovvero anche alla sola preparazione dell'illecito, contribuisca in modo efficiente agli atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie.

7.4 Ne consegue la infondatezza del ricorso.

8. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Della Monica – amministratore di Cavamarket S.r.l. - è fondato per le ragioni che seguono.

8.1 Della Monica era imputato come concorrente nei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale riguardanti la cessione distrattiva dei punti vendita dalle società regionali del gruppo Alvi ad Alpa, condotte già richiamate per gli imputati Pagano e Aliberti. L'imputazione attribuiva a Della Monica Antonio l'aver offerto un contributo decisivo, in quanto, nella qualità di legale rappresentante della Cavamarket, si accordava con gli amministratori della Alpa per la fornitura di prodotti quali l'utilizzo del *software*, consulenza gestionale, modelli di gestione, e controllo, predisponendo quale contropartita un articolato contratto di opzione, che prevedeva l'affiliazione tra le compagini societarie e la possibilità per Alpa di utilizzare marchi Despar, Eurospar, Interspar e per Cavamarket di acquisire il 50% del capitale sociale (non sottoscritto per l'aggravarsi della crisi finanziaria della Alvi, che dal 1 dicembre 2009 avrebbe visto avviarsi la procedura prefallimentare). La contestazione indicava Della Monica consapevole dello stato di insolvenza in cui

si trovava Alvi, perché contattato da Angelo Villani nell'agosto 2009 al fine di rifornire i punti vendita ed avendo avuto un incontro su sollecitazione della Capital Service – società del MPS - presso lo studio di Buonocore Francesco il 9 settembre 2009, nel corso del quale manifestava la disponibilità ad acquisire i supermercati, avendo in seguito formulato proposta di concordato preventivo.

La sentenza di primo grado aveva mandato assolto l'imputato per difetto di dolo, in particolare per difetto di prova della consapevolezza con riferimento alle manovre fraudolente messe in atto in relazione alle distrazioni intragruppo.

A tal riguardo, il Tribunale osservava che effettivamente sussistevano i contatti nell'agosto 2009 fra Della Monica e Angelo Villani e che il primo seppe dello stato di difficoltà finanziaria in cui versava Alvi S.p.a., ma, secondo il Tribunale, non era comprovato che Della Monica avesse contezza delle manovre fraudolente poste in essere già dal 2002 dalla famiglia Villani (foll. 154 e ss. della sentenza di appello) e che, comunque, fosse informato che la cessione ad Alpa fosse il prosieguo di una condotta dismissiva fraudolenta già messa in atto in precedenza, con la cessione da Alvi alle società regionali, produttore l'effetto di riduzione della garanzia per i creditori.

La Corte di appello accoglie l'impugnazione del Procuratore generale territoriale.

Ricostruisce dal fol. 156 i contatti avuti da Della Monica con Villani, secondo quest'ultimo attraverso Capital Service, delegata da Monte Paschi Siena per la vendita dell'azienda di Villani. Due furono gli incontri: nel primo Della Monica chiarì di non essere attrezzato per rifornire i punti vendita, nel secondo che sarebbe stato disponibile ad acquisire i punti vendita solo se 'accompagnato' da Capital Service, ma ciò non avvenne (fol. 163 e s.).

Versione più dettagliata ma collimante quella ripresa dalla Corte di appello sulla base delle dichiarazioni dello stesso Della Monica, che riferiva di avere iniziato una trattativa con Villani per l'acquisto dell'azienda, ma che, cessato il mandato di MPS, cessò anche la trattativa.

A questi tentativi seguiva poi l'informazione per Della Monica, ricevuta dal direttore delle vendite di Alvi, che Pagano – neoamministratore di Alpa - aveva acquistato i 60 punti vendita di Alvi. A questa informazione seguiva la proposta di rifornire come Cavamarket tali punti vendita.

Oltre a ciò la Corte ricostruiva anche altri profili: per un verso la situazione di difficoltà in cui versava la stessa Cavamarket, dunque l'interesse a stipulare il contratto di fornitura con Alpa e il vantaggio che ne trasse, grazie a stringenti termini di pagamento – non usuali nel settore commerciale – che avrebbero consentito a Cavamarket di risanarsi, il che non si verificò perché - pur avendo pagato 15 milioni Alpa rispetto ai 20 dovuti - comunque Alpa a gennaio 2010

interrompe i pagamenti e ad aprile 2010 si manifestava l'insolvenza di Cavamarket, cui seguiva la dichiarazione di fallimento nel luglio 2010.

Infine, la Corte di appello richiama anche la stipula del contratto di opzione, decorsi cinque anni, per l'acquisto nei cinque anni successivi del 50% delle quote di Alpa (fol. 157).

A fronte di tali emergenze la Corte di appello ha ritenuto: - che Della Monica sapesse dello stato di forte crisi del gruppo Alvi da agosto settembre 2009; - che avrebbe acquistato i punti vendita con il finanziamento di MPS/Capital Service che venne però meno; - che offrì ad Alpa il supporto gestionale con un contratto anche di fornitura in esclusiva; - che ciò consentì a Cavamarket di avere una consistente e immediata liquidità.

La decisività del contributo di Della Monica viene tratta dalla circostanza che costui sapesse della natura distrattiva della cessione a Alpa, stante la crisi di Alvi, nonché l'inaffidabilità di Alpa, cosicché il contributo di Della Monica assumeva valore determinante per l'operazione di svuotamento del patrimonio del gruppo Alvi.

8.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.

8.2.1 A ben vedere, come si è anticipato in relazione al ricorrente Aliberti, è ben possibile il concorso nel reato proprio di bancarotta ex art. 110 cod. pen. Quanto al coefficiente oggettivo occorre che l'*extraneus* concorra materialmente o moralmente nella condotta dell'*intraneus*: occorre che esista una condotta dell'amministratore alla quale si accompagni l'accordo, anche implicito, con l'*extraneus*, che agevoli o esegua l'azione criminosa, secondo le categorie tradizionali del concorso (istigazione, agevolazione, contributo materiale parziale o totale, ecc.). Inoltre, è necessario che l'accordo sia stato antecedente alla consumazione del delitto.

Quanto al coefficiente soggettivo l'*extraneus* deve avere consapevolezza sia della qualità soggettiva dell'*intraneus*, sia anche deve volere la condotta di ausilio all'*intraneus* con la consapevolezza della pericolosità per gli interessi dei creditori delle condotte poste in essere. Infatti, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).

Venendo al caso in esame, le condotte distrattive si consumano nel momento della stipula degli atti di cessione dei rami di azienda dalle società del gruppo Alvi alla Alpa.

Ebbene il ricorrente evidenzia come le due fasi - quella della trattativa, non andata a buon fine, per l'acquisto della Alvi con l'ausilio di Capital Service e quella del contratto di fornitura con la cessionaria - integrino condotte diverse.

La Corte a questa obiezione replica volendo evidenziare come Della Monica avesse consapevolezza dello stato di decozione del gruppo Alvi e della incapacità di Alpa di poter svolgere tale attività.

Ma tale motivazione è apparente, in quanto la consapevolezza non è sufficiente in assenza di accordo previo. Quanto all'esistenza dello stesso unicamente in un passaggio, al fol. 173, la Corte di appello evidenzia, riportando le dichiarazioni del coimputato Pagano, che quest'ultimo aveva acquisito la disponibilità alla fornitura successiva da parte di Della Monica, che lo motivò ad acquisire i punti vendita del gruppo Alvi, altrimenti non si sarebbe 'avventurato' in tale attività.

Tale dichiarazione del coimputato, con la quale non si confronta il ricorrente, viene citata ma non valorizzata dalla Corte di appello, che invece impernia la propria motivazione sulla prova logica.

Tantomeno, in questa sede di legittimità, può valorizzarsi il contenuto degli atti richiamati nella memoria dalla Procura generale, vale a dire il contratto di somministrazione e quello di opzione, che per la parte pubblica risultano avere data 9 ottobre 2009 – quindi anteriore a quella dei trasferimenti dei punti vendita – spettando al Giudice del merito la valutazione di tali documenti.

8.2.2 La Corte di appello, quindi, in sede di rinvio, dovrà confrontarsi con il principio, che va qui ribadito, per il quale in tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste la responsabilità *ex art. 110 cod. pen. del terzo extraneus* nel caso in cui questi – solo in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l'*intraneus* – ponga in essere un comportamento autonomo che rende di fatto irreversibile l'effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata posta in essere in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 49499 del 05/07/2018, V., Rv. 274184 - 01). Inoltre dovrà eventualmente confrontarsi con i citati principi quanto al coefficiente soggettivo richiesto per l'*extraneus*, concorrente in bancarotta.

8.2.3 La Corte di appello potrà anche, se del caso, anche valutare se si verta in tema di ricettazione prefallimentare, che si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez.

5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 – 01; conf.: N. 12824 del 2005 Rv. 231699 - 01, N. 16062 del 2012 Rv. 252485 - 01, N. 24327 del 2005 Rv. 232208 – 01).

8.2.4 Ogni altra questione posta dal ricorso Della Monica deve ritenersi assorbita e la sentenza va annullata con rinvio.

9. Pertanto va annullata la sentenza impugnata limitatamente al capo H) nei confronti di Angelo e Antonia Villani. Va, altresì, annullata anche per Nicola Buonocore e Antonio Della Monica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. I ricorsi dei citati Villani vanno rigettati nel resto, esclusi i motivi assorbiti.

Diversamente vanno rigettati i ricorsi di Giuseppe Villani, Luigi Stile, Anna e Elisa Villani, Bartolomeo Pagano, Giovannina Villani e Vittorio Aliberti, con conseguente condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso di Sergio Gaudino, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anche inammissibile è il ricorso di Francesco Buonocore, senza condanna al pagamento delle spese processuali, dovendo disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo h) nei confronti di Villani Angelo, Villani Antonia e Buonocore Nicola con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto i ricorsi di Villani Angelo e Villani Antonia. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a Della Monica Antonio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Rigetta i ricorsi di Villani Giuseppe, Stile Luigi, Villani Anna, Villani Elisa, Pagano Bartolomeo, Villani Giovannina e Aliberti Vittorio e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Gaudino Sergio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Buonocore Francesco e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

Così deciso il 14/05/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi

Il Presidente
Rosa Pezzullo